



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE N.19**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Gruppo consiliare</b>	<b>Presente</b>
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
5. VALERIO Cinzia - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
6. COLAMARIA Antonella - Assessore	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
7. PANARO Enrico - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Giust.
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - Consigliere	“Cambiamo Susa Genovese Sindaco”	Si
10. PLANO Sandro - Consigliere	“Susa”	Si
11. BREZZO Alessandra - Consigliere	“Susa”	Si
12. FONZO Antonia - Consigliere	“Susa”	Si
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere	“Susa”	Si

**Totale Presenti: 11**  
**Totale Assenti: 2**

Assume la presidenza il Signor PESANDO EMANUELA.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale PESANDO Emanuela.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Richiamato** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**Dato atto** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»***;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**Dato atto** che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

**Dato atto** che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

**Dato atto** che con Dl. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020;

**Visto** l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, così come modificato dalla Legge di conversione del 21 maggio 2021 n. 69, che testualmente dispone *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le*

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

**Visto** l'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (Tari) componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Visto** l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari);

**Considerato** che a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116, in attuazione della Direttiva europea n. 2018/851 e 852 agli artt. 183, 184, 198 e 238 del Testo unico ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani e alla eliminazione della facoltà dei Comuni di procedere tramite regolamento all'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani e vista la nuova classificazione di rifiuto urbano, rifiuto speciale, rifiuti pericoloso e non pericoloso obbligatoria per tutti gli Enti;

**Considerato** inoltre che l'art. 183 comma 1, lettera b-ter), con la definizione di "rifiuto urbano" include anche al punto 2 *"i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies"*; e considerato a tale fine quanto dispone testualmente l'art. 238 comma 10, *"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale"*;

**Visto** che l'art. 183 , comma 1, lettera b-sexies) testualmente dispone *" i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione"*; escludendo dai rifiuti urbani i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi derivanti da produzioni industriali, artigianali e agricole se diversi da quelli indicati di cui al punto 2 lettera b-ter) che rientrano invece nella definizione di rifiuti urbani e che le utenze non domestiche possono continuare a conferire al servizio pubblico salvo quanto dispone l'art.238, comma 10 del D.Lgs. n.152/2006;

**Visto** l'art.184 del D.Lgs. n.152/2006 in merito alla classificazione dei rifiuti che testualmente dispone *"1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2.**Sono rifiuti urbani i** rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). 3. **Sono rifiuti speciali:** a)*

*i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso. 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti;*

**Visto** l'art.198, comma 2bis, che testualmente dispone "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani";

**Considerato** che le modifiche normative apportate al Testo unico ambientale dal D.Lgs. n.116/2020, determinano cambiamenti rilevanti, sia in termini di potestà di assimilazione da parte dei Comuni, con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti, sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie (attività industriali, artigianali e agricole) sempre con la rigidità di un prelievo sui rifiuti ancorato alla copertura totale dei costi del servizio;

**Vista** la Circolare del Ministero della Transizione ecologia (MITE) del 12 aprile 2021, con cui alcuni aspetti interpretativi dell'attuale normativa sono stati in parte chiariti, pur restando presente ancora una situazione di incertezza e di difficile coordinamento con la normativa tributaria e con le nuove prescrizioni dettate dall'ARERA in tema di determinazione dei costi del servizio dei rifiuti urbani;

**Ritenuto** quindi necessario procedere all'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti - Tari adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n.116/2020;

**Evidenziato** tuttavia che, in relazione alla disciplina applicativa di tali nuovi aspetti, rimangono da chiarire molteplici profili, si conferma l'applicabilità del Regolamento Tari adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n.116/2020 a partire dal 1° gennaio 2021, con riserva di adozione di tutti gli ulteriori atti necessari per garantire la corretta riscossione dell'entrata;

**Ritenuto** inoltre necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria, apportando delle modifiche, alla classificazione utenze non domestiche D.P.R. n. 158/1999, modificando le categorie 8 e 9, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale 2020, art.58-quinquies, legge di conversione n.124/2019, che ha equiparato gli

studi professionali alle Banche e istituti di credito, spostandoli dalla categoria 8 alla categoria 9;

**Ritenuto** che l'adozione della presente delibera rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 7 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e 42 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Dato atto** che il testo del nuovo regolamento è stato regolarmente sottoposto in data 24/06/2021 all'esame della competente commissione consigliare;

**Visto** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

**Visto** il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la rappresentazione informatica/digitale sottoscritta dal Segretario comunale e dal Presidente dell'adunanza con firma digitale, della registrazione audio del Consiglio Comunale costituisce il verbale della seduta consiliare. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto dal Segretario comunale;
- gli interventi dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio-video. Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate a cura dell'ufficio Segreteria generale dell'Ente in apposito archivio;
- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale [www.cittadisusa.it](http://www.cittadisusa.it), alla voce "Consiglio Comunale on-line";

**Procedutosi** alla votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- presenti n. 11
- astenuti n. 0
- votanti n. 11
- favorevoli n. 11
- contrari n. 0

### **DELIBERA**

1. **di approvare** per le motivazioni indicate in premessa narrativa le modifiche al regolamento della Tari (allegato A), nel testo novellato, allegato B, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n.116/2020 a partire dal 1° gennaio 2021, con riserva di adozione di tutti gli ulteriori atti necessari per garantire la corretta riscossione dell'entrata.
2. **di evidenziare** che l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n.41, così come modificato dalla Legge di conversione del 21 maggio 2021 n.69, che testualmente dispone "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

3. **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo Regolamento, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione.
4. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021.
5. **di prendere atto** che tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 e che con l'approvazione di questo Regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal medesimo periodo, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.
6. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale.
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge avendo ottenuto, con un'ulteriore votazione espressa in forma palese per alzata di mano, il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti	n. 11
astenuiti	n. 0
votanti	n. 11
favorevoli	n. 11
contrari	n. 0.

Del che si è redatto il presente verbale  
**Il Presidente**  
**Firmato Digitalmente**  
**GENOVESE Pier Giuseppe**

**Il Vice Segretario Comunale**  
**Firmato Digitalmente**  
**PESANDO Emanuela**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE**  
**PESANDO Dr.ssa Emanuela**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese**